



Strategia nazionale di test a seguito delle decisioni delle Camere federali

Documento di accompagnamento del 10 dicembre 2021 per la consultazione dei Cantoni

1. Oggetto della presente consultazione

Nelle sue decisioni di ottobre e dicembre 2020 nonché di marzo e agosto 2021 il Consiglio federale ha progressivamente esteso i test assicurandone il finanziamento. Quando tutte le persone che desideravano vaccinarsi hanno avuto la possibilità di farlo, il 1° ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso di continuare ad assumere solo le spese per i test motivati dal punto di vista medico o epidemiologico, ovvero:

- per persone sintomatiche, contatti e diagnostica di conferma;
- per persone che non possono farsi vaccinare (incluse le spese per l'emissione del certificato);
- per persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e sono in attesa della seconda (incluse le spese per l'emissione del certificato);
- per bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni;
- per i test ripetuti in scuole, strutture sanitarie e aziende (incluse le spese per l'emissione del certificato).

Dall'11 ottobre 2021 la Confederazione in generale non assume più le spese per i test preventivi per il SARS-CoV-2 che portano all'emissione di un certificato COVID.

Nel quadro delle deliberazioni della legge COVID-19 durante la sessione autunnale del Parlamento, entrambe le Camere si sono espresse a favore di un'ampia assunzione delle spese per i test da parte della Confederazione. A seguito della richiesta da parte del Consiglio nazionale di assunzione della totalità delle spese per i test, il Consiglio degli Stati ha proposto una soluzione meno estesa, approvata poi nella Camera il 6 dicembre 2021 senza controproposta. L'8 dicembre 2021 il Consiglio nazionale ha approvato la proposta della CSSS-CS con 136 voti a 57 e due astenuti. La votazione finale sul disegno della legge COVID-19 è prevista per il 17 dicembre 2021.

Affinché l'incarico del Parlamento possa essere attuato il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore della legge COVID-19 rivista, il Consiglio federale sottopone ai Cantoni per la consultazione il seguente progetto di ordinanza.

2. Scopo della modifica dell'ordinanza

Rispetto all'assunzione totale delle spese per i test proposta originariamente dal Consiglio nazionale, la proposta del Consiglio federale sottoposta ora ai Cantoni per la consultazione concede spazio di manovra in settori importanti. La presente modifica dell'ordinanza ha lo scopo di consentire anche in futuro di perseguire una strategia di test efficace e ragionevole dal punto di vista epidemiologico. Le potenziali limitazioni in essa contenute rispetto alla proposta del Consiglio nazionale devono permettere, in caso di problemi di capacità, di assegnare priorità in settori specifici della diagnostica mediante test.

3. Principi della modifica dell'ordinanza

3.1 Spese per i test ora assunte dalla Confederazione

La proposta del Consiglio federale prevede ora l'assunzione da parte della Confederazione delle spese per i seguenti test:

- (1) test antigenici rapidi nasofaringei che portano all'emissione di un certificato COVID;
- (2) partecipazione individuale a test PCR salivari aggregati che, in caso di campione aggregato positivo e successivo test PCR individuale negativo, portano all'emissione di un certificato COVID.

3.2 Obbligo di emissione di un certificato in caso di test ripetuti

In futuro, nello svolgimento di test ripetuti dovrebbe essere reso obbligatorio offrire l'emissione di un certificato di test. Con il nuovo articolo 3 capoverso 6 e 6^{bis}, nel quadro dei test ripetuti si può richiedere l'emissione di un attestato. Il rimborso dei test ripetuti è pertanto ora collegato al fatto che sia offerto obbligatoriamente un certificato di test. Sinora i test ripetuti e l'emissione di certificati di test erano finanziati dalla Confederazione. Tuttavia, era di competenza dei Cantoni decidere se l'istituzione che effettua test ripetuti dovesse anche emettere un certificato di test.

La Confederazione concede ora ai Cantoni un mese di anticipo nell'introduzione dei test ripetuti per istituire le risorse e i processi necessari all'adempimento dell'obbligo di emissione di un certificato.

3.3 Spese per i test che continuano a non essere assunte dalla Confederazione

- (3) Test PCR individuali che portano all'emissione di un certificato
- (4) Test autodiagnostici
- (5) Test anticorpali senza indicazione medica o epidemiologica

Motivazione

L'assunzione delle spese per i test viene così ristretta ai soli metodi di test economici e appropriati e salvaguarda al contempo le risorse dei laboratori. L'assunzione delle spese per i test PCR individuali comporterebbe un sovraccarico dei laboratori diagnostici a causa del forte aumento della richiesta. Per questo motivo è opportuno continuare a dare la priorità ai test PCR individuali solo per persone sintomatiche, per contatti e per la diagnostica di conferma. Ciò è determinante per la sanità pubblica e possibile solo attraverso una limitazione dell'assunzione delle spese per i test. Le persone che desiderano ottenere un certificato di test possono ora farsi testare gratuitamente tramite partecipazione individuale ai test PCR salivari aggregati: tale possibilità è stata istituita a novembre. Inoltre possono essere emessi certificati di test attraverso i test PCR aggregati ripetuti. I test autodiagnostici e i test anticorpali non dovrebbero essere finanziati, poiché non sono parte integrante della strategia di test epidemiologica e non sono determinanti per la lotta alla pandemia. Pertanto l'assunzione di queste spese per i test non è ritenuta proporzionata.

4. Garanzia delle capacità di test nei Cantoni

È importante che la proposta assunzione delle spese per i test da parte della Confederazione non faccia insorgere problemi di capacità proprio laddove i test sono rilevanti a livello medico o epidemiologico. Sono pertanto necessari provvedimenti a livello locale e cantonale per garantire l'assegnazione della priorità in primo luogo alle persone sintomatiche, ai contatti di casi confermati, ai test in caso di focolai nonché alla diagnostica di conferma, e in secondo luogo ai test ripetuti. I test autodiagnostici e i test anticorpali non dovrebbero essere finanziati perché non sono parte integrante della strategia di test epidemiologica e non sono determinanti per la lotta alla pandemia.

5. Procedura di consultazione

D'accordo con CdC e CDS, da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche CDS, CDEP e CDPE. Per permettere una valutazione sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online che tutti i Cantoni hanno già utilizzato con successo nell'ultima consultazione, facilitando così enormemente la valutazione. Anche per la presente consultazione si utilizza pertanto il tool online. Affinché i pareri confluiscono nella valutazione all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale. La procedura consultiva secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

Segnaliamo che, in applicazione per analogia delle prescrizioni relative alla procedura di consultazione, la vostra presa di posizione relativa alla presente proposta in consultazione e i rapporti di valutazione possono essere resi accessibili al pubblico dopo avere reso illeggibili eventuali indirizzi e dati relativi a collaboratori dei Cantoni. Si rinuncia a una consultazione in caso di procedura di domanda secondo la legge sulla trasparenza.

6. Ulteriore procedura

Il Consiglio federale intende approvare le modifiche attualmente in consultazione in occasione della seduta del 17 dicembre 2021 se le Camere federali approveranno la modifica della legge COVID-19 nella votazione finale della sessione invernale 2021 il 17 dicembre 2021. Di conseguenza, i termini di consultazione sono brevi.

Il nuovo sistema di assunzione delle spese per i test e il credito aggiuntivo dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2022.

7. Domande ai Cantoni

- Il Cantone è di principio d'accordo con le modifiche dell'ordinanza 3 COVID-19? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'assunzione da parte della Confederazione delle spese per i test rapidi preventivi per il SARS-CoV-2 per uso professionale? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'assunzione da parte della Confederazione delle spese per i test per la partecipazione individuale a test PCR aggregati? Sì/No
- Di quanto tempo necessita il Cantone per istituire le risorse e i processi necessari affinché nel quadro dei test ripetuti possano essere emessi certificati di test in caso di risultato negativo del test?
- Il Cantone è d'accordo che le spese per i test PCR individuali che portano all'emissione di un certificato non siano assunte dalla Confederazione? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo che le spese per i test autodiagnostici non siano assunte dalla Confederazione? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo che i test anticorpali senza indicazione medica o epidemiologica non siano assunti dalla Confederazione? Sì/No

Termine: 14 dicembre 2021, ore 18.00

Allegati

- Progetto dell'ordinanza 3 COVID-19
- Bozza del rapporto esplicativo relativo all'ordinanza 3 COVID-19

